



CONFINDUSTRIA BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani



CONFINDUSTRIA BARI E BAT

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO**

Approvato dal Consiglio Generale il 30 settembre 2016. Modificato dal Consiglio Generale nelle riunioni del: 17 settembre 2018; 20 dicembre 2018; 11 marzo 2022; 24 giugno 2022.



INDICE

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO	3
Art. 1 Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni	3
Art. 2 Appartenenza ad organizzazioni concorrenti	4
Art.3 Cessazione del rapporto associativo	4
Art. 4 Sanzioni	5
TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI	7
Art. 5 Assemblea	7
Convocazione	7
Costituzione e svolgimento	8
Deliberazioni	9
Lavori assembleari e sistema delle votazioni	9
Segreteria e verbale	10
Art. 6 Consiglio Generale	10
Convocazione	10
Costituzione e svolgimento delle riunioni	11
Deliberazioni	11
Lavori e sistema delle votazioni	12
Segretario e Verbale	13
Art. 7 Consiglio di Presidenza	13
Convocazione	13
Costituzione e svolgimento delle riunioni	14
Deliberazioni	14
Lavori e sistema delle votazioni	14
Segretario e Verbale	15
Art. 8 Presidente e Vice Presidenti	15
Art. 9 Commissione di designazione	17
Consultazioni	17
Designazione	18
Elezioni	19
Art. 10 Organi di Controllo	20



Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani

Revisori contabili	20
Probiviri	21
TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE	24
Art. 11 Cariche associative.....	24
Principi generali.....	24
Requisiti di accesso	25
Decadenza.....	26
Formazione delle liste per le elezioni	26
Rappresentanza e poteri	27
TITOLO IV ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA.....	28
Art. 12 Sezioni Merceologiche.....	28
Inquadramento Soci, istituzione, modifica e scioglimento	28
Assemblea.....	28
Consiglio Direttivo	29
Presidente	31
Vice Presidente/i.....	31
Modalità di candidatura alle cariche elettive	32
Avvio delle procedure di rinnovo delle cariche e formazione delle liste	32
Convocazione e svolgimento delle operazioni elettorali.....	33
Gruppi merceologici	34
Segreteria e verbali.....	34
Norma di rinvio	34
Sezione Costruttori Edili.....	34
Art. 13 Comitato Piccola Industria	35
Art. 14 Delegazioni Territoriali	35
TITOLO V Referendum per modifiche statutarie.....	37
Art. 15 Procedura	37



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO CONFINDUSTRIA BARI E BAT

(Modificato dal Consiglio Generale l'11 marzo 2022)

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 1 Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. Ai fini dell'ammissione a socio, oltre alla domanda, l'Associazione può richiedere documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento a visure camerali, bilanci, note illustrative sulla composizione societaria e sulla *governance*.
2. La domanda, previa comunicazione al Presidente della Sezione interessata, viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza, il quale delibera su:
 - ammissione del socio;
 - inquadramento a socio effettivo o aggregato;
 - assegnazione alla Sezione.
3. In caso d'urgenza, la domanda di adesione viene approvata dal Presidente con successiva ratifica in occasione della prima riunione successiva del Consiglio di Presidenza.
4. La decisione di ammissione o meno a socio dell'Associazione e l'assegnazione alla Sezione merceologica è comunicata a mezzo posta elettronica all'impresa richiedente ed è portata a conoscenza con le modalità più adeguate a tutti i soci. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi l'adesione decorre dalla data della delibera del Consiglio di Presidenza. Il primo anno associativo scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ammissione.
5. Contro l'eventuale delibera negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio Speciale dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni. La decisione deve essere emessa entro i successivi trenta giorni ed è inappellabile.
Per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 4 comma 2 dello Statuto, fa testo la visura camerale ordinaria ed il riferimento normativo è quello del controllo societario, disciplinata dal numero 1 dell'articolo 2359 del Codice Civile.



Art. 2 Appartenenza ad organizzazioni concorrenti

1. All'atto della compilazione della domanda di ammissione a Confindustria Bari e BAT, l'impresa è tenuta a dichiarare in via preventiva l'eventuale adesione ad altra Associazione non appartenente al Sistema confindustriale, nonché cariche associative e/o incarichi in organismi esterni assunti da propri rappresentanti, secondo quanto prescrive il Codice Etico e dei Valori associativi.
2. I Soci effettivi non possono aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e che sono costituite per scopi analoghi, né tanto meno assumervi cariche associative.
3. L'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti, in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale, costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi; in caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina, invece, alcuna incompatibilità.
4. Le prescrizioni vincolanti di divieto all'assunzione e all'esercizio di cariche associative in Organizzazioni concorrenti sono assimilabili e si estendono parimenti agli incarichi di rappresentanza esterna.
5. Il Consiglio di Presidenza – sia all'atto dell'ammissione a Socio, sia durante il rapporto associativo – valuta caso per caso la natura concorrenziale di tali appartenenze, l'eventuale assunzione/esercizio anche di cariche associative e/o incarichi di rappresentanza esterna in dette Organizzazioni, le ricadute di comportamenti in conflitto di interessi che possano mettere in pericolo indipendenza, correttezza, integrità e autonomia del giudizio, nonché il decoro dell'Associazione, e delibera nel merito.
Per situazioni di particolare rilevanza, può ricorrere al parere di Confindustria, stabilire interventi disciplinari o sanzionatori o deferire i casi più gravi al Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

Art.3 Cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo si interrompe per:
 - a. cessazione dell'attività imprenditoriale, accertata legalmente, con obbligo di corresponsione dei contributi maturati fino alla data di cessazione;
 - b. recesso del socio per voto contrario a proposte di modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso ovvero per esercizio del diritto di disassociazione per qualsiasi altro motivo tale da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino alla fine dell'anno solare in corso;



- c. dimissioni del socio, da presentare tramite raccomandata A.R. o PEC entro il 30 giugno e con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo;
 - d. delibera del Consiglio di Presidenza in caso di fallimento con sentenza passata in giudicato o per liquidazione coatta amministrativa o in caso di intervento di altre procedure concorsuali. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.
Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;
 - e. venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione, accertata con delibera del Consiglio di Presidenza.
2. Al socio dimissionario è riconosciuto il mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo - diritto di elettorato, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi - fino alla naturale scadenza del termine. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
3. La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 4 Sanzioni

1. I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, del Regolamento di attuazione e del Codice Etico e dei Valori associativi sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a. censura del Presidente comunicata al diretto interessato per iscritto e motivata, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento Generale;
 - b. sospensione dell'impresa da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, deliberata dal Consiglio di Presidenza, con permanenza degli obblighi contributivi. La sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
 - c. decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e/o che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione.
La decadenza è deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti richiesti di inquadramento



Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani

- e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
- d. cancellazione deliberata dal Consiglio di Presidenza nel caso di ripetuta morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo i casi – validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legati ad eventi particolari o che siano venuti ad inserirsi in un contesto di storica correttezza di rapporti contributivi;
- e. espulsione deliberata dal Consiglio Generale in caso di altre gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi derivanti dallo Statuto o dal Codice Etico e dei Valori Associativi Confederale e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile;
- f. radiazione del rappresentante dell'impresa in Associazione deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono tuttavia di conservare il rapporto associativo con l'Azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione, nei confronti di altro socio per vicende legate alla partecipazione alla vita associativa, di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
2. Le sanzioni vengono comunicate al diretto interessato a mezzo raccomandata A.R. o via PEC.
3. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti; in ogni caso possono essere impugnate con ricorso:
- al Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli Organi;
 - agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea per le sanzioni comminate dal Collegio Speciale dei Probiviri.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal presente Regolamento.



TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

Art. 5 Assemblea

1. L'Assemblea può essere articolata in una parte privata, riservata ai soci, ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di personalità, rappresentanti del Sistema confederale e del mondo istituzionale di riferimento.
La parte pubblica può prevedere specifici interventi e relazioni tematiche o anche dibattiti e format di confronto e di analisi di temi emergenti di particolare attualità.
2. È ordinaria quella convocata per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri eventuali adempimenti organizzativi (incluse le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento); è straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.
3. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Vicario.

Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria è convocata, per quanto possibile secondo un calendario annuale delle riunioni ordinarie degli Organi direttivi.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 10 giorni prima per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di cui sopra può essere ridotto a cinque giorni. La riduzione dei termini di convocazione per i casi di urgenza non è mai ammessa per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione.
3. La convocazione dell'Assemblea in via straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Generale o da tanti soci che rappresentino almeno il 20% dei voti totali. In questo caso, in caso di inerzia del Presidente protratta per oltre 10 giorni dalla richiesta, l'Assemblea è da considerarsi autoconvocata. Nei casi di convocazione straordinaria o di autoconvocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa, a seconda dei casi, di ciascun componente del Consiglio Generale o di ciascun delegato in Assemblea.
4. La documentazione relativa all'Assemblea può essere trasmessa anche successivamente all'invio della convocazione, ma comunque entro i tre giorni



precedenti alla data dell'Assemblea. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse su iniziativa del Presidente ma con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. Le integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate immediatamente con le stesse modalità della convocazione iniziale. È ammessa altresì l'integrazione all'ordine del giorno richiesta, all'apertura dei lavori, da almeno il 70% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti totali.

Costituzione e svolgimento

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno il 20% dei voti esercitabili; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti esercitabili, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili. La seconda convocazione potrà avere luogo anche nello stesso giorno, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione.
2. Nel calcolo del *quorum* costitutivo, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
3. La verifica del *quorum* costitutivo è effettuata in apertura di riunione, fatta salva la richiesta proveniente da almeno 1/5 dei voti presenti di effettuarla nuovamente durante i lavori.
4. Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente - attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive - o per delega conferita ad altra impresa associata in regola, nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.
5. È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo Gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento e, comunque, tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare che abbiano dichiarato preventivamente all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
6. La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari.
7. Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.



Deliberazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice senza tener conto di astenuti e schede bianche. Si tiene conto, per il calcolo del quorum delle schede nulle.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili. Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti esercitabili.

Lavori assembleari e sistema delle votazioni

1. Gli interventi sono svolti in base all'ordine di presentazione e di durata temporale definita.
2. Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno, anche senza chiedere l'approvazione, fatta salva la possibilità di richiesta contraria da parte di almeno il 50% dei voti presenti.
3. Sono considerate nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
4. È possibile richiedere l'utilizzo dello scrutinio segreto anche per deliberazioni diverse da quelle previste nello Statuto, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento, da parte di un quarto dei voti presenti in Assemblea. In caso di scrutinio segreto è opportuno il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun Socio per garantirne la segretezza.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, nel limite massimo di un'ora; in tale lasso temporale possono votare anche i Soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.
6. In caso di necessità di ripetizione delle votazioni a scrutinio segreto relativo a persone si applicano le norme previste dall'art. 8 del presente Regolamento per la designazione del Presidente.
7. La proclamazione degli eletti è eseguita rigorosamente in ordine alfabetico senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
8. In caso di votazione con scrutinio palese si procede per alzata di mano, chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti.



9. Per l'approvazione di modifiche statutarie e scioglimento si procede con voto palese.
10. In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i Soci votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.
11. Sono considerati astenuti i soci presenti che non ritirano la scheda di votazione o non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
12. La votazione a scrutinio palese avviene di norma peralzata di mano; per l'approvazione delle modifiche statutarie o dello scioglimento la votazione può avvenire per appello nominale in ordine alfabetico ovvero con qualsiasi altra modalità che consenta di verificare i contrari e gli astenuti.
13. Per le votazioni a scrutinio segreto è sempre necessaria la nomina da parte dell'Assemblea di almeno due scrutatori; per le votazioni a scrutinio palese di particolare complessità il Presidente può proporre la nomina di due scrutatori.

Segreteria e verbale

1. La Segreteria dell'Assemblea è assunta dal Direttore dell'Associazione.
2. Il verbale sintetico della riunione è sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario, il resoconto delle votazioni dagli scrutatori.
3. È possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori dell'Assemblea previa informativa dei Soci partecipanti. Il verbale della riunione viene messo a disposizione dei Soci, in regola con i contributi associativi alla data delle Assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale, per la consultazione.

Art. 6 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente Vicario.

Convocazione

1. Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria per quanto possibile secondo un calendario annuale delle riunioni ordinarie degli Organi direttivi, comunicato all'inizio di ogni anno solare.
2. Il Consiglio Generale è convocato almeno 7 giorni prima per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di cui sopra può essere ridotto a tre giorni.
3. La documentazione relativa alle riunioni del Consiglio Generale può essere trasmessa successivamente all'invio della convocazione ma, comunque, entro le ventiquattrore



antecedenti alla data di convocazione. Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno, di iniziativa del Presidente, fino alle ventiquattro ore precedenti la riunione con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie o di scioglimento. Le integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate immediatamente con le stesse modalità della convocazione iniziale. È ammessa altresì l'integrazione all'ordine del giorno richiesta, all'apertura dei lavori, da almeno la metà dei componenti sempre con esclusione delle materie di cui sopra.

4. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente in via straordinaria da almeno 1/3 dei componenti o, limitatamente alle questioni connesse con l'esercizio delle loro funzioni, dai Revisori Contabili. In caso di inerzia del Presidente protratta per oltre 10 giorni dalla richiesta, il Consiglio Generale è da considerarsi autoconvocato. Nei casi di convocazione straordinaria o di autoconvocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa, a seconda dei casi, di ciascun componente del Consiglio Generale o di ciascun componente del Collegio dei Revisori Contabili.

Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Generale sono valide quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti, con esclusione di quelle aventi all'ordine del giorno adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per le quali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
2. La verifica del *quorum* costitutivo avviene all'inizio della riunione e, nel corso della riunione, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti presenti.
3. Per il calcolo dei *quorum* costitutivi le frazioni di decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
4. Ogni componente ha diritto ad un solo voto, anche in caso di partecipazione a più titoli; non sono ammesse deleghe.
5. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

Deliberazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice senza tener conto di astenuti e schede bianche. Si tiene conto, per il calcolo del quorum, delle schede nulle.
2. Per le delibere che concernono modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione, esse sono prese a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.



3. Le delibere che concernono l'irrogazione delle sanzioni di espulsione e radiazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti presenti.

Lavori e sistema delle votazioni

1. Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno, anche senza chiedere l'approvazione, fatta salva la possibilità di richiesta contraria da parte di almeno il 50% dei componenti presenti.
2. Sono considerate nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso. Sono considerati astenuti i presenti che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
3. È possibile richiedere l'utilizzo dello scrutinio segreto anche per deliberazioni diverse da quelle previste nello Statuto, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento, da parte di un quarto dei componenti il Consiglio.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, nel limite massimo di quindici minuti; in tale lasso temporale possono votare anche i Soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.
5. In caso di necessità di ripetizione delle votazioni a scrutinio segreto relativo a persone si applicano le norme previste dall'art. 9 del presente Regolamento per la designazione del Presidente.
6. La proclamazione degli eletti è eseguita rigorosamente in ordine alfabetico senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
7. In caso di votazione con scrutinio palese si procede per alzata di mano, chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti.
8. Per l'approvazione di proposte di modifiche statutarie e scioglimento si procede con voto palese.
9. In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.
10. In caso di partecipazione a più titoli, si ha diritto ad un solo voto
11. Nelle votazioni con scrutinio palese, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio



Segretario e Verbale

1. È possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori previa informativa dei partecipanti.
2. Il Segretario del Consiglio Generale è il Direttore o un suo delegato.
3. Il verbale sintetico della riunione è sottoscritto da chi presiede il Consiglio e dal Segretario, il resoconto delle votazioni dagli scrutatori.
4. Il verbale della riunione viene messo a disposizione dei componenti in carica per la consultazione, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti.
Il verbale della riunione è inviato ai componenti il Consiglio e approvato in apertura della riunione successiva, salvo eventuali richieste di rettifica; il Segretario fornirà adeguate comunicazioni in caso di possibili contestazioni di controinteressati ai contenuti delle rettifiche stesse.

Art. 7 Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente Vicario.

Convocazione

1. Il Consiglio di Presidenza si riunisce per quanto possibile secondo un calendario annuale delle riunioni ordinarie degli Organi direttivi, comunicato dal Presidente all'inizio di ogni anno.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Presidenza, da inviare a mezzo posta elettronica 7 giorni prima della data della riunione (ridotti a 3 in casi di urgenza), deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. La documentazione relativa alle materie da trattare, se non allegata all'avviso di convocazione, deve essere inviata o, in caso di documenti di difficile invio, resa disponibile presso la sede dell'Associazione entro le 24 ore precedenti la riunione.
4. Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno, di iniziativa del Presidente, fino alle ventiquattrore ore precedenti la riunione con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. È ammessa altresì l'integrazione all'ordine del giorno richiesta, all'apertura dei lavori, da almeno la metà dei componenti sempre con esclusione delle materie di cui sopra.



Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. La verifica del *quorum* costitutivo della riunione del Consiglio di Presidenza avviene all'inizio della riunione e, nel corso della stessa, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti presenti.
3. Ogni componente ha diritto ad un solo voto, anche in caso di partecipazione a più titoli; non sono ammesse deleghe.
4. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice senza tener conto di astenuti e schede bianche. Si tiene conto, per il calcolo del quorum, delle schede nulle.

Lavori e sistema delle votazioni

1. Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno, anche senza chiedere l'approvazione, fatta salva la possibilità di richiesta contraria da parte di almeno il 50% dei componenti presenti.
2. Sono considerate nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso. Sono considerati astenuti i presenti che non ritirano la scheda di votazione o non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
3. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta anche per deliberazioni diverse da quelle previste nello Statuto, purché da almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Presidenza.
4. In caso di più votazioni simultanee a scrutinio segreto devono essere predisposte schede di colore diverso per ogni singola votazione.
5. La votazione a scrutinio palese avviene di norma peralzata di mano; per l'approvazione delle modifiche statutarie o dello scioglimento dell'Associazione la votazione può avvenire per appello nominale in ordine alfabetico.



6. Nelle votazioni riguardanti le persone gli eletti sono proclamati in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguito.

Segretario e Verbale

1. Il Segretario del Consiglio di Presidenza è il Direttore o un suo delegato.
2. È possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori previa informativa dei componenti.
3. Il verbale della riunione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito registro, a disposizione dei componenti in carica per la consultazione. Il verbale della riunione è inviato ai componenti il Consiglio e approvato in apertura della riunione successiva, salvo eventuali richieste di rettifica; il Segretario fornirà adeguate comunicazioni in caso di possibili contestazioni di contro interessati ai contenuti delle rettifiche stesse.
4. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o altra persona incaricata dal Consiglio in caso di suo impedimento.
5. Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate fino al rinnovo del mandato successivo.

Art. 8 Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente ed i Vice Presidenti elettivi vengono eletti secondo le procedure previste dallo Statuto e dal presente Regolamento di attuazione.
Per l'assunzione della carica di Presidente e di componente del Consiglio di Presidenza è necessario ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante ed essere rappresentante di un'azienda in regola con il doppio inquadramento di Sistema.
2. Il requisito del doppio inquadramento si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.
Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:
 - formalizzazione dell'auto candidatura a Presidente
 - chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni
 - elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla



Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani

regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni l'interessato non è candidabile
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione
- il voto di designazione del Consiglio Generale
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato.

In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste per le imprese multilocalizzate.

3. Il Presidente può durare in carica per un massimo di un quadriennio; esaurito il proprio mandato non può in alcun modo essere ulteriormente rieletto, anche in caso di cessazione anticipata del mandato con permanenza nella carica per un periodo inferiore alla metà del mandato stesso, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.
4. La qualifica di Past President si acquisisce esclusivamente in caso di normale completamento del proprio mandato, salvo le ipotesi di cessazione anticipata per motivi di salute.
5. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti elettivi con le rispettive deleghe, e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. La proposta deve riguardare un numero di Vice Presidenti, non inferiore a $\frac{3}{4}$ degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.
6. In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.
7. I Vice Presidenti terminano il mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.
8. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.



Art. 9 Commissione di designazione

1. In caso di mancato insediamento della Commissione di designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato, il Collegio Speciale dei Probiviri confederali accerta e dichiara l'automatica decadenza del Presidente in carica.
2. Il Collegio Speciale dei Probiviri confederali può autorizzare, in casi specifici di comprovata eccezionalità, uno slittamento tecnico del termine di insediamento della Commissione, in ogni caso non superiore ai tre mesi.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, per dimissioni o per impedimento, la Commissione di designazione si insedia entro i 30 giorni successivi. È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione con un sorteggiato di riserva.

Consultazioni

1. La Commissione di designazione predispone immediatamente una specifica casella di posta elettronica alla quale gli associati che godono del diritto di elettorato passivo per la carica di Presidente possono far pervenire, nella prima settimana successiva alla comunicazione di avvenuto insediamento, la propria autocandidatura.
2. La Commissione di designazione comunica a tutti gli associati un calendario con l'indicazione di almeno cinque date di incontro per l'audizione personale degli associati; sono ammesse forme alternative di audizione che garantiscano la riservatezza e la riconducibilità delle opinioni espresse, come audio e videoconferenze, mail riservate o lettere personali; non sono ammessi i fax.
3. Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni e la Commissione si impegna a consultare, avuto particolare riguardo alla loro distribuzione territoriale e merceologica, un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati con l'obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile.
4. Con modalità stabilite da essa stessa, la Commissione di designazione comunica alle imprese iscritte i candidati emersi e gli autocandidati con relative linee programmatiche. Le autocandidature devono essere comunicate non appena terminato il processo di verifica e validazione e prima di iniziare la fase delle audizioni; le successive candidature – emerse in corso di consultazione – devono essere comunicate alla base associativa quando, a giudizio della Commissione, sia maturato su di esse un apprezzabile e consistente consenso. Le comunicazioni alla base associativa devono riguardare solo i nominativi in possesso dei requisiti di candidabilità.



5. Nella relazione finale spetta alla Commissione indicare o meno la dimensione del consenso.

Designazione

1. Il componente più anziano della Commissione di designazione dà lettura in Consiglio Generale della relazione, con la possibilità di dichiarazioni programmatiche dei candidati.
2. Il Consiglio Generale vota, a scrutinio segreto, il Presidente designato da sottoporre all'elezione dell'Assemblea, secondo la seguente procedura:
 - a. in caso di unico candidato con scheda recante espressione di voto alternativa "approvo"/"non approvo" con riferimento alla proposta della Commissione di designazione;
 - b. in caso di due o più candidati (massimo 3) tramite scheda riportante i singoli nominativi elencati in ordine alfabetico.
3. La nomina a Presidente designato avviene con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
4. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto alla prima votazione:
 - a. in caso di candidato unico la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
 - b. in caso di due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; qualora non venga nuovamente raggiunto il *quorum* minimo, entrambe le proposte si intendono respinte;
 - c. in caso di tre candidati si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; qualora non venga nuovamente raggiunto il *quorum* minimo, entrambe le proposte si intendono respinte;
 - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione; qualora si raggiunga un ulteriore risultato di parità, si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Se alla terza votazione non si realizza il *quorum* necessario o permanga un nuovo esito di parità, le proposte si intendono respinte.
5. In caso di bocciatura del Consiglio Generale della/delle proposte della Commissione di designazione, viene riattivato il procedimento di consultazione da parte della Commissione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni.



Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani

6. Se anche le nuove proposte hanno esito negativo, si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione. In questo caso la Commissione sarà composta da tre membri che devono essere imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati dal Consiglio Generale all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, ~~in coordinamento con tutti i Past President.~~
7. Nella prima riunione del Consiglio Generale successiva alla nomina, da tenersi entro un massimo di 20 giorni, il Presidente Designato propone al Consiglio Generale i nominativi dei Vice Presidenti, avendo acquisito il parere del Collegio Speciale dei Probiviri sul profilo professionale e personale degli stessi e le relative eventuali deleghe.
8. Il Consiglio Generale si esprime votando a scrutinio segreto l'intera proposta del Presidente Designato, tramite scheda recante l'alternativa di voto "approvo"/"non approvo".
9. In caso di non approvazione da parte del Consiglio Generale, il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta; in caso di ulteriore bocciatura è necessario il riavvio della procedura di consultazione per la scelta di nuove candidature a Presidente.

Elezione

1. L'Assemblea vota a scrutinio segreto, in un'unica votazione, mediante scheda riportante l'alternativa "approvo"/"non approvo", la proposta del Consiglio Generale relativamente a Presidente Designato e Vice Presidenti.
2. Per l'elezione è necessario conseguire il voto favorevole di una maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
3. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.
4. In caso di voto negativo dell'Assemblea, si ripete la procedura di designazione con la ripartenza delle consultazioni da parte della Commissione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni.
In caso di nuovo esito negativo, si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione.
5. In caso di mancato *quorum* deliberativo dell'Assemblea, la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e, soltanto a seguito di due ulteriori riunioni nelle quali non si sia raggiunto il *quorum* costitutivo o il *quorum* deliberativo, si procede alla ripartenza delle consultazioni.



Art. 10 Organi di Controllo

Alla carica di Proboviro e di Revisore contabile possono essere candidati sia persone socie, per le quali non è richiesto il doppio inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante, che persone non socie purché in possesso di particolare affidabilità, esperienza e competenza rispetto al ruolo da ricoprire.

Revisori contabili

1. Ai fini della formazione del Collegio, il Presidente può sollecitare la presentazione delle candidature da parte della base associativa e indicare anche terzi esterni.
2. La carica di Revisore è assolutamente incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione e con la carica di Presidente e Vice Presidente di altra componente del sistema di Confindustria.
3. Risultano eletti Revisori i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti in ordine di numero di preferenze raccolte, fatta salva la necessità che sia assicurata la presenza di almeno un Revisore iscritto nel Registro dei revisori legali.
4. Il Presidente dei Revisori è il Revisore più votato dall'Assemblea.
5. I Revisori:
 - vigilano sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
 - riferiscono all'Assemblea sull'andamento della gestione economico-finanziaria con la relazione sul bilancio consuntivo;
 - possono chiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.
6. Al Revisore che viene a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, prevale quello più anziano di età. Nel caso venga a mancare il Revisore iscritto al registro dei revisori legali, egli viene sostituito dal primo dei non eletti che rivesta tale requisito.
7. I Revisori sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.



Probiviri

Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale, composto da tre membri, è attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Il ricorso deve contenere la sintesi dei motivi e delle richieste di intervento e l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il ricorso deve essere accompagnato, obbligatoriamente, dal versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale che deve essere versata mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito dal Collegio Speciale fino ad un massimo di 10 volte il contributo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso. La somma verrà restituita al ricorrente soltanto in caso di accoglimento del ricorso. Il Collegio ha la facoltà di dichiarare la lite temeraria, con conseguente rivalsa sul deposito cauzionale da destinare a progetti di formazione interna.
4. Il ricorso è notificato alla controparte dalla segreteria unitamente alla richiesta di nomina di un Proboviro di fiducia entro i 5 giorni successivi. Il rifiuto o l'immotivato ritardo alla richiesta costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Il Proboviro nominato può rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; lo stesso può essere ricusato, con decisione del Collegio Speciale, nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati, costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. I due Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del Collegio; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Bari che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Il Collegio arbitrale si insedia formalmente entro i 5 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.



Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Il Collegio arbitrale procede all'istruttoria del ricorso attivando, secondo discrezionalità, i mezzi ritenuti idonei allo scopo quali, a titolo meramente esemplificativo, audizioni personali o esibizione di documenti.
2. Il Collegio arbitrale deve dare comunicazione ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio Speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio arbitrale sul ricorso è emessa, anche a maggioranza, entro 30 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 15 giorni, pena la caducazione degli atti compiuti su istanza della parte interessata.
4. Il Proboviro dissenziente può non sottoscrivere il lodo.
5. Il lodo è comunicato alle parti interessate entro 5 giorni dalla data della deliberazione e può essere appellato al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
6. In caso di errori materiali o di calcolo, il lodo può essere corretto su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Collegio Speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Il Collegio Speciale è composto da almeno 3 Probiviri designati all'inizio di ogni anno dai Probiviri eletti dall'Assemblea. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Il Collegio Speciale interviene su richiesta degli organi direttivi o agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia, in questo caso a titolo sostitutivo.
3. Il Collegio Speciale può chiedere l'intervento del Collegio Speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Il Collegio Speciale assolve a funzioni interpretative, di vigilanza e disciplinari quali: rilasciare parere obbligatorio (e vincolante per la carica di Presidente) sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; interpretare la normativa interna dell'Associazione; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigilare a presidio generale della vita associativa; esaminare i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio Speciale sono comunicate alla parte/i interessata/e e possono essere impugnate salvo diversa previsione dello Statuto e del presente Regolamento, entro i successivi 10 giorni, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 15 giorni successivi alla



Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani

data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

6. Il ricorso al Collegio Speciale non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio Speciale.



TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 11 Cariche associative

Principi generali

1. Le cariche associative sono a titolo gratuito e seguono inderogabilmente meccanismi di rotazione con i seguenti limiti massimi di durata:
 - a. Il Presidente dura in carica quattro anni senza possibilità di ulteriori rielezioni.
 - b. I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente. Possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio consecutivo.
 - c. I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti allo stesso titolo solo per due ulteriori quadrienni consecutivi.
Un'ulteriore rielezione è ammissibile trascorso un mandato di *vacatio*. In nessun modo i componenti elettivi possono rimanere in carica oltre 12 anni consecutivi.
2. Ai fini della rotazione il tempo di copertura del mandato superiore alla metà vale come esercizio dell'intero mandato.
3. I termini decorrono normalmente, se non diversamente indicato, dalla data dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione.
4. I mandati delle cariche associative scadono:
 - a. Presidente, Vice Presidenti, componenti del Consiglio di Presidenza, Revisori, Probiviri e componenti del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea, con l'elezione delle nuove cariche da parte dell'Assemblea;
 - b. I Presidenti di Sezione Merceologica e i membri aggiunti nel Consiglio Generale con l'elezione delle nuove cariche ogni quadriennio.
5. Coloro che ricoprono cariche in scadenza continuano a rivestire la carica fino alla nomina dei sostituti.
6. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione della copertura di una carica associativa si procede come segue:
 - a. per il Presidente: con la sua temporanea sostituzione con il Vice Presidente vicario e con l'immediata attivazione dell'iter procedurale previsto per la sua elezione in via ordinaria;



Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani

- b. per i componenti del Consiglio di Presidenza diversi dal Presidente: con elezioni suppletive a seguito di proposta da parte del Presidente al Consiglio Generale del nominativo per la relativa sostituzione;
- c. per gli altri Organi:
 - subentro del primo dei non eletti; in caso di parità: subentra il rappresentante dell'azienda con maggiore anzianità d'iscrizione, nel Consiglio Generale, nelle Sezioni merceologiche e nei Comitati; subentra il più anziano di età negli organi di controllo;
 - nell'eventualità che la prima opzione non sia esercitabile cooptazione mediante votazione da parte dell'organo interessato;
 - nelle Sezioni merceologiche, per la sostituzione del Presidente e dei Vicepresidenti si procede con nuove elezioni; per la sostituzione dei Consiglieri si applica l'alinea precedente.

Nell'impossibilità di una sostituzione è possibile dichiarare il seggio vacante.

Requisiti di accesso

1. L'accesso a tutte le cariche associative elettive, comprese quelle delle Sezioni Merceologiche e quelle delle articolazioni territoriali, è condizionato alla regolarità contributiva dell'azienda di appartenenza per tutta la durata del mandato.
2. Per la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Presidenza, è richiesto il requisito del doppio inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
3. Per l'accesso alla carica di Presidente di Sezione Merceologica è prescritto il requisito del doppio inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
4. Il requisito del doppio inquadramento deve sussistere al momento dell'elezione e deve permanere per tutta la durata del mandato.
5. In conformità alle norme stabilite in sede confederale per tutte le cariche elettive direttive deve essere rilasciato da parte del Collegio Speciale dei Probiviri il prescritto parere sulla idoneità delle candidature.
6. Per ogni carica associativa non possono candidarsi:
 - a. coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nelle delibere di Giunta confederale del 10.9.1992 (Direttiva di attuazione



Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani

del Codice Etico confederale) e del 28.1.2010 (Delibera per la tutela della trasparenza nelle associazioni del Mezzogiorno);

- b. coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive;
- c. coloro che ricoprono incarichi politici, secondo quanto previsto dalle specifiche delibere di Confindustria.

Decadenza

1. In caso di perdita dei requisiti previsti per la copertura di una carica associativa, compreso la regolarità contributiva, laddove non intervengano le dimissioni volontarie, la decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza; per le cariche di Presidente e Vice Presidente la decadenza per cause diverse dalla mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza è dichiarata dal Collegio Speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. Le assenze comportano la decadenza automatica dalla carica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive; non è ammessa la giustificazione. La mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare comporta ugualmente la decadenza automatica. Per i componenti il Collegio Speciale dei Probiviri, la decadenza per i motivi di cui sopra è accertata e dichiarata dai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
3. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per un mandato successivo alla dichiarazione stessa.
4. Le cause di decadenza dalle cariche si riflettono sulla carica principale o sulle derivate ed, inoltre, si estendono anche agli incarichi di rappresentanza esterna.

Formazione delle liste per le elezioni

1. Le liste di candidati per gli organi associativi, se non altrimenti previsto, vengono formate per autocandidatura verificate dal Collegio Speciale dei Probiviri.
2. L'eventuale esclusione dalle liste elettorali disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri è appellabile ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
3. Le liste devono riportare un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire; in caso di oggettiva e verificata impossibilità si potrà ridurre proporzionalmente il numero di seggi disponibili. In ogni caso, il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire.



4. Nelle votazioni su liste è possibile esprimere al massimo un numero di preferenze pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda di votazione.
5. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità di anzianità, è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa. In caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio.

Rappresentanza e poteri

1. Ciascuna carica associativa di livello apicale, in relazione al proprio ambito di competenza - per materia, per Territorio, per Sezione, per dimensione o per specifica focalizzazione - è preposta a seguire la tematica assegnatale.
2. Tutte le cariche sono gerarchicamente subordinate alla sovranità del Presidente: egli è il solo ad esercitare la rappresentanza legale di fronte a terzi.
3. Nell'interesse generale dell'Associazione, ove rilevi una sovrapposizione di ambiti di competenza, il Presidente può avocare a sé la rappresentanza oppure identificare la persona cui conferire in quella specifica occasione la sua delega.
4. I poteri conferiti al Presidente dallo Statuto e dagli Organi istituzionali - Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza - prevalgono dunque su ogni altra carica di Presidenza, sulle Sezioni Merceologiche, sulle Delegazioni Territoriali e su ogni altra componente dell'Associazione.



TITOLO IV ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 12 Sezioni Merceologiche

Inquadramento Soci, istituzione, modifica e scioglimento

1. Il Consiglio Generale stabilisce, nel suo complesso, l'inquadramento delle imprese associate in Sezioni Merceologiche.
2. L'istituzione, la modifica e lo scioglimento di una o più Sezioni sono deliberati dal Consiglio Generale sulla base di valutazioni di convenienza in relazione al numero delle imprese e/o al totale di dipendenti inquadrabili in un determinato settore.
3. Per i Soci di nuova adesione, l'inquadramento nelle Sezioni avviene all'atto della deliberazione di ammissione del Consiglio di Presidenza, sulla base dell'attività prevalente dichiarata nella domanda di ammissione, tenendo anche conto dei codici della classificazione Ateco.
4. A seguito di specifica istanza del Socio o per variazioni intervenute nei criteri relativi alla composizione delle Sezioni, è possibile modificare l'inquadramento con allocazione in altra Sezione Merceologica.

Assemblea

1. L'Assemblea della Sezione è costituita dai Rappresentanti di tutte le associate in essa inquadrate.
Essa si tiene almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea:
 - determina gli indirizzi fondamentali dell'attività della Sezione;
 - elegge il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed i componenti il Consiglio della Sezione;
 - delibera, su proposta del Consiglio, l'eventuale articolazione interna della Sezione in Gruppi, costituiti da sotto aggregazioni di imprese associate in funzione della specifica attività produttiva;
 - può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di un Fondo cassa per il finanziamento delle attività della Sezione e ne stabilisce le modalità di contribuzione da parte degli associati.
3. Le aziende che occupano non oltre 100 dipendenti eleggono il Rappresentante della Piccola Industria all'interno del Consiglio.



4. Per la validità delle riunioni delle Assemblee delle Sezioni è necessaria la presenza di almeno il 20% dei voti esercitabili. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione o in una successiva specifica riconvocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti intervenuti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea della Sezione sono prese, in generale, a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre nel calcolo del *quorum*.
6. In caso di votazioni relative a proposte di accorpamento, fusione o scioglimento delle Sezioni o di costituzione, accorpamento, fusione o scioglimento di Gruppi merceologici, e alla costituzione di un Fondo cassa di Sezione, è necessaria una maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresenti almeno il 15% dei voti totali esercitabili.
7. Il sistema delle votazioni è stabilito dal Presidente della Sezione; tuttavia, per le votazioni concernenti persone è inderogabile il ricorso allo scrutinio segreto.
8. L'Assemblea è convocata con almeno 10 giorni di anticipo, ridotti a cinque in caso di urgenza, tramite avviso inviato per posta elettronica con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno. È possibile trasmettere in via differita la documentazione relativa entro, comunque, le 24 ore precedenti la riunione.
9. In via straordinaria le Sezioni possono essere convocate dal Consiglio Direttivo o da tanti soci che rappresentino il 40% dei voti totali della Sezione stessa.

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 15 componenti elettivi. Fanno parte del Consiglio il Presidente, il/i Vice Presidente/i, i Consiglieri, i componenti aggiunti nel Consiglio Generale ed il Rappresentante della Piccola Industria che andrà a sua volta a comporre il Comitato Piccola Industria. Oltre ai componenti elettivi, fa parte del Consiglio, senza diritto di voto, l'ultimo Past President, purché l'azienda di appartenenza sia ancora iscritta.
2. Per assicurare la più ampia partecipazione alle attività della Sezione, le riunioni del Consiglio possono essere convocate in forma allargata.
3. Durante il quadriennio di carica, dovendo integrare o, per qualsiasi motivo, venendo a mancare uno o più Consiglieri, su proposta del Presidente della Sezione, il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti la nomina per cooptazione del/i componente/i da integrare o sostituire. Il mandato dei membri così nominati termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio.



Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani

4. I suoi membri, ad esclusione del Presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per due ulteriori quadrienni. Successive rielezioni sono ammissibili trascorsa una vacatio di un mandato.
5. Possono partecipare ai lavori ed alle attività del Consiglio eventuali invitati, individuati dal Presidente della Sezione anche su proposta del Consiglio stesso.
6. Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno ogni 3 mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Sezione o lo richieda un terzo dei suoi membri, ovvero il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio è convocato dal Presidente di Sezione con almeno 5 giorni di anticipo, ridotti a due in caso di urgenza, tramite avviso inviato per posta elettronica con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno. È possibile trasmettere in via differita la documentazione relativa, entro comunque le 24 ore precedenti la riunione.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
8. Le delibere del Consiglio Direttivo della Sezione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo:
 - coadiuva il Presidente della Sezione nello svolgimento delle funzioni attribuitegli;
 - elegge, su proposta del Presidente della Sezione, fra i suoi componenti elettivi, i Rappresentanti aggiuntivi della Sezione nel Consiglio Generale dell'Associazione;
 - nomina, nel caso di costituzione di un Fondo cassa di Sezione, il tesoriere;
 - nomina - su proposta del Presidente della Sezione - all'unanimità e per cooptazione, i sostituti dei Consiglieri decaduti o dimissionari;
 - propone all'Assemblea di Sezione la costituzione, l'accorpamento, la fusione o lo scioglimento di Gruppi merceologici;
 - promuove l'attuazione di iniziative e modalità di collegamento con i Gruppi tecnici, le altre Componenti e Sezioni Merceologiche dell'Associazione, nonché con le Federazioni ed Associazioni nazionali di Sezione confederali di riferimento, per favorire le migliori sinergie di sistema associativo;
 - promuove la comunicazione e lo sviluppo associativo, il mantenimento della base associativa e le attività rivolte alle imprese inquadrate nella Sezione.



Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea della Sezione Merceologica in occasione della quale presenta il programma coerente con le linee di attività dell'Associazione. Egli dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.
2. Il Presidente della Sezione:
 - convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio della Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Regolamento ed alle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione;
 - rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, d'intesa con il Presidente dell'Associazione, in quelli esterni;
 - rappresenta la Sezione nel Consiglio Generale dell'Associazione;
 - propone al Consiglio della Sezione, nella riunione di insediamento, i nominativi dei Rappresentanti aggiuntivi della Sezione nel Consiglio Generale dell'Associazione, da scegliersi tra i componenti elettivi del Consiglio stesso.
3. In caso di impedimento o assenza temporanea, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età o, in assenza, dal più anziano dei Consiglieri.
4. Venendo a mancare il Presidente per cessazione della carica per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, il Vice Presidente/Consigliere più anziano di età, ovvero il Presidente dell'Associazione, devono convocare l'Assemblea della Sezione per il rinnovo del Presidente nel più breve tempo possibile.

Vice Presidente/i

1. La Sezione può eleggere fino ad un massimo di tre Vice Presidenti.
2. Il/i Vice Presidente/i dura in carica quattro anni e comunque scade con la scadenza del mandato di Presidenza; è rieleggibile per non più di un quadriennio consecutivo a quello di nomina.
3. Il/i Vice Presidente/i può/possono assumere deleghe ed assolvere funzioni proprie del Presidente, su sua indicazione, anche sostituendolo in caso di impedimento o assenza.



Modalità di candidatura alle cariche elettive

1. Il rinnovo delle cariche deve avvenire entro il mese di marzo dell'anno di scadenza del mandato.
2. Coloro che si candidano o sono chiamati a ricoprire una carica di Sezione sono tenuti all'osservanza degli obblighi statutari e al pagamento dei contributi associativi per tutta la durata della carica. Per l'accesso alla carica di Presidente di Sezione Merceologica è richiesto il requisito del doppio inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.
3. Per i candidati a cariche direttive di Sezione, è causa di decadenza d'ufficio della candidatura la mancata regolarizzazione della posizione contributiva entro il termine di presentazione della candidatura.
4. Le candidature per la composizione del Consiglio delle Sezioni Merceologiche avvengono tramite la presentazione di liste. Ai fini della composizione delle liste, il Consiglio Direttivo uscente stabilisce il numero massimo di Vice Presidenti e di Consiglieri che costituiranno il nuovo Consiglio, tenendo presente che il numero di questi ultimi non può superare in ogni caso il 50% del numero delle aziende associate alla Sezione. Non è ammesso candidarsi a più cariche diverse.
5. Le liste devono essere formate entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di scadenza del mandato e devono essere distinte per cariche: Presidenza, Vicepresidenza, Componenti del Consiglio, Rappresentante della P.I.. L'Assemblea non potrà tenersi prima che siano trascorsi 15 giorni dall'invio della convocazione. Per l'elezione del rappresentante della Piccola Industria, verrà formata una lista diversa, sulla base delle autocandidature pervenute entro lo stesso mese di novembre; detta lista sarà oggetto di separata votazione da parte delle aziende con non oltre 100 dipendenti (si farà fede al numero di dipendenti dichiarati nell'anno precedente o, in mancanza, all'ultimo dato disponibile), secondo quanto stabilito per la composizione del Comitato Piccola Industria dall'art. 16 dello Statuto.

Avvio delle procedure di rinnovo delle cariche e formazione delle liste

1. Il Presidente della Sezione deve attivarsi per tempo al fine di favorire la emersione delle candidature e per la consegna delle medesime al Collegio Speciale dei Probiviri per le operazioni di controllo e ufficializzazione che dovranno essere completate entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza del mandato.
2. In caso di inerzia del Presidente della Sezione, il Collegio Speciale dei Probiviri, ove necessario e sentito il Presidente dell'Associazione, può svolgere una funzione di stimolo nei confronti dei Presidenti delle Sezioni al fine di attivare riunioni di



Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani

confronto all'interno delle Sezioni volte a far emergere candidature tra i Soci. Pur in un contesto di composizione legato al confronto interno alla Sezione e ai vincoli di ampiezza massima delle liste ricevute dal Collegio, il metodo di selezione è quello delle autocandidature.

3. Possono essere inseriti nelle liste dei candidati soltanto i rappresentanti delle aziende associate che siano in regola con gli obblighi fissati dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e con le disposizioni del Codice Etico e dei Valori Associativi.
4. Le liste dei candidati sono raccolte dai Presidenti delle Sezioni e vengono comunicate al Collegio Speciale dei Probiviri che ne riscontra in via definitiva la conformità con quanto da esso stabilito e con le disposizioni dello Statuto e della Carta Etica e dei Valori Associativi. Qualora, a seguito del controllo, le liste risultassero decurtate, il Collegio potrà richiederne una integrazione.
5. Per quanto riguarda i componenti aggiuntivi delle Sezioni nel Consiglio Generale, il loro numero massimo è pari al numero delle Sezioni.
6. Per la ripartizione di tali componenti aggiuntivi tra le Sezioni, il Collegio Speciale dei Probiviri accerta in via definitiva, entro il mese di gennaio dell'anno di scadenza delle cariche, il numero dei componenti spettanti ad ogni Sezione, secondo le indicazioni dell'art. 9 dello Statuto. A questo scopo viene calcolato il quoziente tra l'ammontare dei contributi totali versati dalle imprese raggruppate nella Sezione e l'ammontare dei contributi complessivi versati di tutte le Sezioni, sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti alla fine dell'anno precedente quello di scadenza delle cariche, forniti dalla Direzione dell'Associazione. I componenti aggiuntivi vengono ripartiti tra le Sezioni tenendo conto di tale quoziente, assegnandoli con il criterio dei resti decimali più alti. In caso di parità si procederà tramite sorteggio.

Convocazione e svolgimento delle operazioni elettorali

1. Il Presidente dell'Associazione, sentiti i Presidenti di Sezione, definisce il calendario delle date per le Assemblee delle Sezioni, affinché i relativi Presidenti possano procedere alle relative convocazioni, comunicando le liste dei candidati della Sezione di appartenenza, il numero massimo di preferenze esprimibili e ogni altra informazione utile per l'esercizio del diritto di voto.
2. Le elezioni devono consentire la massima partecipazione della base associativa.
3. Il Socio deve presentarsi in Assemblea con l'avviso di convocazione e munito di adeguati mezzi di riconoscimento personale. Ad esso viene assegnato un numero di schede pari al numero dei voti spettanti, attribuiti in modo frazionato, garantendo la non riconoscibilità. È ammessa delega, secondo le regole previste per l'Assemblea Generale.



4. Al termine delle operazioni di voto, per le quali si applicheranno le norme contenute nello Statuto e nel presente Regolamento, risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Gruppi merceologici

1. Per una più efficace tutela delle esigenze delle aziende associate di particolari comparti merceologici, il Consiglio di Sezione può proporre al Consiglio Generale la costituzione di Gruppi merceologici.
2. Ai Gruppi merceologici si applicano le disposizioni che regolano il funzionamento della Sezione.
3. Il Gruppo merceologico provvederà all'elezione di un proprio Presidente e di un proprio Consiglio Direttivo. Il numero massimo di componenti del Consiglio Direttivo è cinque. Il Presidente del Gruppo merceologico è invitato permanente del Consiglio Direttivo della Sezione.

Segreteria e verbali

1. Funge da segretario delle riunioni di Sezione un funzionario di Confindustria Bari e BAT appositamente incaricato dal Direttore.
2. Delle riunioni è redatto apposito verbale che, inviato ai partecipanti, è approvato nella prima riunione utile successiva.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme regolamentari previste per il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.

Sezione Costruttori Edili

In considerazione della peculiarità del modello organizzativo nazionale e territoriale ed in deroga alle precedenti disposizioni contenute nel presente articolo, il funzionamento e l'organizzazione della Sezione Costruttori Edili sono regolati da apposito Regolamento interno, ispirato ai principi e ai criteri del Protocollo sottoscritto tra Confindustria e ANCE, da approvarsi dall'Assemblea della Sezione e dal Consiglio Generale dell'Associazione.



Art. 13 Comitato Piccola Industria

1. All'interno del Comitato Piccola Industria il voto è pro-capite e la presenza non è in alcun modo delegabile.
2. Il Segretario del Comitato Piccola Industria viene designato dal Direttore dell'Associazione.
3. Spetta al Comitato Piccola Industria:
 - promuovere iniziative specifiche a sostegno delle imprese di minori dimensioni;
 - svolgere gli incarichi e le funzioni ad esso demandate dagli Organi direttivi dell'Associazione;
 - procedere alla nomina dei Rappresentanti negli Organismi dell'Associazione laddove richiesti;
 - proporre al Consiglio di Presidenza la nomina dei Rappresentanti delle piccole imprese in ogni altra articolazione organizzativa del Sistema confederale nonché presso ogni altro Ente.
4. Il Comitato Piccola Industria può adottare un proprio regolamento che dovrà essere validato dalla Piccola Industria di Confindustria.
5. In assenza di un proprio Regolamento, per la durata delle cariche, le modalità di convocazione e la validità delle riunioni si rinvia a quanto previsto per il Consiglio Generale.

Art. 14 Delegazioni Territoriali

1. Nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita la Delegazione Territoriale di Barletta-Andria-Trani per una più efficace rappresentanza delle aziende associate aventi sede.
2. Sono organi della Delegazione: l'Assemblea di Delegazione, il Consiglio Direttivo ed il Presidente di Delegazione.
3. Il Presidente della Delegazione Territoriale della Provincia di Barletta-Andria-Trani è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.
4. Il funzionamento della Delegazione Territoriale della Provincia di Barletta-Andria-Trani è regolato da specifico regolamento approvato dal Consiglio Generale.



5. L'Associazione, con delibera del Consiglio Generale, può costituire, in altre aree di particolare interesse economico-produttivo, ulteriori Delegazioni Territoriali sempre con lo scopo di rappresentare in maniera più efficace, sul territorio di competenza, l'Associazione medesima, esercitando l'opera di tutela delle aziende associate.

Art. 15 Rappresentanze Territoriali

1. Le Rappresentanze territoriali previste dall'Art. 9 sono un'articolazione organizzativa dell'Associazione.
2. A tale scopo il Consiglio Generale su proposta del Presidente definisce fino ad un massimo di 10 Rappresentanze territoriali e nomina un Referente di territorio per ciascuna Rappresentanza.
3. La ripartizione territoriale potrà essere rivista su proposta del Presidente con approvazione del Consiglio Generale.
4. La predetta nomina scade con il rinnovo della Presidenza e può essere riconfermata per un ulteriore mandato.
5. L'attività dei referenti di territorio può essere coordinata da un Vice Presidente a ciò delegato da Presidente.
6. I referenti di Territorio sono individuati tra i componenti del Consiglio Generale o eventualmente anche al di fuori di esso.
7. I compiti e le funzioni dei rappresentanti territoriali sono disciplinate da specifico regolamento approvato dal Consiglio Generale



TITOLO V Referendum per modifiche statutarie

Art. 16 Procedura

1. Per le modifiche dello statuto, in linea con quanto previsto dalle norme confederali, il Consiglio Generale può indire un referendum da sottoporre a tutte le Aziende Associate che siano in regola con il pagamento dei contributi. Il quesito proposto deve essere formulato in modo chiaro, semplice, completo e strutturato in modo che sia possibile un'agevole valutazione delle proposte formulate e l'espressione del voto attraverso risposte semplicemente affermative o negative.
2. In sede di referendum spettano alle Aziende Associate tanti voti quanti sono quelli che a ciascuna spettano in Assemblea.
3. Il Presidente dell'Associazione invia ai legali rappresentanti delle aziende associate, un avviso di indizione di referendum per le modifiche dello statuto che contiene:
 - a. l'indicazione della data, dell'ora, del luogo in cui si procederà allo scrutinio mediante apertura delle buste e spoglio delle schede, secondo le modalità di cui ai commi successivi. Dalla data di indizione del referendum a quella fissata per lo scrutinio devono intercorrere almeno 30 giorni;
 - b. una relazione illustrativa delle modifiche statutarie proposte;
 - c. le schede di votazione referendaria;
 - d. una busta atta a contenere le schede votate dalle Aziende associate e che quest'ultime sono tenute a rinviare all'Associazione, una volta timbrate con il timbro aziendale e sottoscritte dal rispettivo legale rappresentante, a mezzo di raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente;
 - e. l'indicazione del termine ultimo utile per la ricezione delle schede referendarie votate, con la specificazione che le schede pervenute oltre tale termine sono irricevibili e saranno distrutte, senza aprirle;
 - f. la nomina degli scrutatori.
4. Del referendum viene data notizia sulla parte privata del sito ufficiale di Confindustria Bari e BAT.
5. La scheda di votazione referendaria deve essere vidimata con l'emblema associativo e deve contenere:
 - a. l'indicazione della data della votazione;
 - b. i riferimenti di statuto e di regolamento;



Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Bari e
della Provincia di Barletta-Andria-Trani

- c. il quesito referendario contenente il testo delle disposizioni da modificare e quello delle modifiche proposte;
 - d. le due possibili manifestazioni di voto in relazione alle modifiche statutarie proposte, espresse con la terminologia SI o NO, una posta a destra e l'altra a sinistra della scheda di votazione.
6. Le Associate esprimono il loro voto apponendo il segno X sul SI o sul NO.
7. Il referendum può essere effettuato anche in modalità on line, utilizzando la posta elettronica. In questo caso le comunicazioni dovranno avvenire a mezzo pec.